

Linee di indirizzo che regolamentano le misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui al punto A.5.6 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Con il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, è stata attuata la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Con la suddetta direttiva gli stati membri vengono tra l'altro obbligati a introdurre Piani d'Azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. In Italia il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è stato adottato con D.M. 22 gennaio 2014.

Il Piano d'azione prevede al punto A.5.6 che nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in ambiente urbano, al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica, è necessario ridurre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo. Ciò considerato è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari che contengono sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Si dovranno privilegiare mezzi alternativi meccanici, fisici, e biologici, ridurre le dosi di impiego e utilizzare attrezzature e metodi che minimizzino la dispersione nell'ambiente. Il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 "Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016" dispone all'art. 1 che a decorrere dal 22 agosto 2016 viene revocato l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 150/2012.

Con la deliberazione di Giunta Regionale DGR. N° 163 del 4/3/2015 sono state disciplinate le procedure per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari.

Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Il Piano di azione nazionale prevede prescrizioni precise per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nei seguenti ambiti indicati a titolo esemplificativo: Parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze e aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida

Il contenimento delle erbe infestanti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in ambiente urbano deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Piano di azione nazionale A.5.6.1.

In ambiente urbano, il sindaco competente individua le aree nelle quali il mezzo chimico per il diserbo è vietato e quelle invece dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale.

Le aree dove il mezzo chimico può essere usato in un approccio integrato con mezzi non chimici e in una programmazione pluriennale degli interventi devono avere comunque le seguenti caratteristiche:

1. la presenza della popolazione in tali aree deve essere saltuaria o limitata a brevi periodi di tempo;
2. deve essere possibile delimitarle e circoscriverle per impedirne l'accesso alla popolazione dopo l'esecuzione del trattamento, per il periodo di tempo necessario a evitare qualsiasi effetto avverso.

Nel caso in cui sia possibile utilizzare prodotti chimici, il Sindaco può individuare aree, in cui si possono prevedere interventi idonei e di accompagnamento in aggiunta a quanto previsto nella presente delibera. Il trattamento sarà da prevedere in via residuale, ove non siano concretamente applicabili metodi alternativi e solo in caso di emergenza, approvato dal Sindaco in deroga e motivato con parere scritto di un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da un esperto di provata esperienza professionale dipendente dell'Amministrazione pubblica. I casi di deroga sono giustificati per la tutela della salute delle persone.

Questo vale anche per le piante particolarmente preziose, qualora gravemente a rischio o in caso di pericolo che muoiano piante che si estendono su vaste aree e per la gestione di tappeti erbosi dove deve essere effettuato un controllo selettivo e non totale della vegetazione. In caso di deroga motivata si può ricorrere a prodotti che non contengono in etichetta frasi di rischio e/o le corrispondenti indicazioni di pericolo di cui alla Tabella A, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, nonché a prodotti che non contengono la sostanza attiva glifosate, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016. Tali prodotti non devono comunque contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008. In base all'inventario degli spazi verdi, definiti gli obiettivi di manutenzione e le aree in cui il controllo delle infestanti è necessario per motivi di sicurezza, salute o culturale, l'approccio integrato al mezzo chimico prevede i seguenti principali metodi alternativi:

- uso di soluzioni con tensioattivi biodegradabili dispersi sotto forma di vapore o alta temperatura

Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida

L'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida nelle aree definite nel paragrafo "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" deve essere così effettuato:

a) Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) n. 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del Regolamento (CE) n. 889/08. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta frasi di rischio e/o le corrispondenti indicazioni di pericolo di cui alla Tabella B, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, ed è escluso l'utilizzo di prodotti che contengono la sostanza attiva glifosate ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016. Tali prodotti non devono comunque contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008.

b) Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'uso di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 e irritanti con frasi di rischio R36 e R38 e/o con le corrispondenti indicazioni di pericolo, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

c) il Dipartimento per l'Agricoltura prescrive idonee misure fitosanitarie, compresi tra l'altro i divieti di commercializzazione e di messa a dimora di piante, nonché l'estirpazione delle piante ospiti. Le autorità locali sono obbligate ad applicare le disposizioni impartite. Le aree dove il mezzo chimico può essere usato in un approccio integrato con mezzi non chimici e in una programmazione pluriennale degli interventi devono avere comunque le seguenti caratteristiche:

1. la presenza della popolazione in tali aree deve essere saltuaria o limitata a brevi periodi di tempo;
2. deve essere possibile delimitarle e circoscriverle per impedirne l'accesso alla popolazione dopo l'esecuzione del trattamento, per il periodo di tempo necessario a evitare qualsiasi effetto avverso.

Nel caso in cui sia possibile utilizzare prodotti chimici, il Sindaco può individuare aree, in cui si possono prevedere interventi idonei e di accompagnamento in aggiunta a quanto previsto nella presente delibera. Il trattamento sarà da prevedere in via residuale, ove non siano concretamente applicabili metodi alternativi e solo in caso di emergenza, approvato dal Sindaco in deroga e motivato con parere scritto di un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da un esperto di provata esperienza professionale dipendente dell'Amministrazione pubblica. I casi di deroga sono giustificati per la tutela della salute delle persone. Questo vale anche per le piante particolarmente preziose, qualora gravemente a rischio o in caso di pericolo che muoiano piante che si estendono su vaste aree e per la gestione di tappeti erbosi dove deve essere effettuato un controllo selettivo e non totale della vegetazione.

Informazione preventiva alla popolazione potenzialmente esposta, di trattamenti in corso con prodotti fitosanitari nelle aree definite nel paragrafo "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili"

È fatto obbligo di informare la popolazione in maniera preventiva di trattamenti in corso con prodotti fitosanitari attraverso l'apposizione o la pubblicazione di informazioni per esempio attraverso la

pubblicazione sul sito web istituzionale (per es. sito del Comune responsabile dei trattamenti) consultabile da parte del cittadino che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

L'obbligo d'informazione preventiva è inoltre previsto quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. La segnalazione con le indicazioni di cui sopra dovrà avvenire ai bordi delle zone interessate ed essere visibile. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. Le informazioni riportate nella cartellonistica sono finalizzate alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte a un rischio e devono indicare:

- a) "ATTENZIONE – TRATTAMENTO FITOSANITARIO";
- b) informazioni sulla data del trattamento e il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro);
- c) informazioni sulla sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato.

L'apposizione dei cartelli va prevista negli ingressi principali.

I controlli da esercitarsi comprendono i seguenti aspetti:

1. verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 per gli utilizzatori professionali;
2. verifica che l'attrezzatura utilizzata risponda ai requisiti fissati dalla normativa e che essa sia congrua alla tipologia di trattamento da effettuarsi, in modo da minimizzare i rischi per le persone esposte;
3. utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale da parte del personale addetto a seconda della tipologia di rischio;
4. verifica che l'area soggetta a trattamento sia segnalata nonché mantenuta tale per i tempi di rientro previsti;
5. verifica che i prodotti utilizzati siano ricompresi tra i prodotti fitosanitari autorizzati e non comprendano quelli espressamente vietati dal Piano di azione nazionale e dal Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016.
6. verifica che i trattamenti eseguiti non eccedano l'area da trattare e non siano suscettibili di provocare danni a persone o cose a causa della deriva o della violazione delle distanze fissate di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 04.03.2015. La vigilanza sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni è esercitata dalle competenti autorità. Gli organi di vigilanza su indicati provvedono all'accertamento delle violazioni e alla loro contestazione. Tenuto conto della necessità di tutela della salute umana, salvo che il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo del 14 agosto 2012 n. 150.



Tabella A:

Frasi di rischio – R – di cui al D.Lgs. n. 65/2003 e corrispondenti indicazioni di pericolo – H – di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 che comportano l'esclusione di impiego dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida, se presenti in etichetta, ai sensi del paragrafo A.5.6 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari La Tabella A fa riferimento all'Allegato VII – Tabella di conversione – Tabella 1.1 del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD		Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP	
R20		H332 Xn; R20	Nocivo se inalato
		H371 Xn; R68/20	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
R21		H312 Xn; R21	Nocivo per contatto con la pelle
R22		H302 Xn; R22	Nocivo se ingerito
R23		H330 T; R23	Letale se inalato
		H331 T; R23	Tossico se inalato
		H370 T; R39/23	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
R24		H311 T; R24	Tossico per contatto con la pelle
R25		H301 T; R25	Tossico se ingerito
R26		H330 T+; R26	Letale se inalato
R27		H310 T+; R27	Letale per contatto con la pelle
R28		H300 T+; R28	Letale se ingerito
R36		H319 Xi; R36	Provoca grave irritazione oculare
R37		H335 Xi; R37	Può irritare le vie respiratorie
R38		H315 Xi; R38	Provoca irritazione cutanea
R40		H351 Carc. Cat. 3; R40	Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
R41		H318 Xi; R41	Provoca gravi lesioni oculari

R42		H334 R42	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
R43		H317 R43	Può provocare una reazione allergica cutanea
R45		H350 Carc. Cat. 1; R45 Carc. Cat. 2; R45	Può provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
R48		H372 T; R48/23 T; R48/24 T; R48/25	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
		H373 Xn; R48/20 Xn; R48/21 Xn; R48/22	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
R60		H360F Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 2; R60	Può nuocere alla fertilità
R61		H360D Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 2; R61	Può nuocere al feto
R60-61		H360FD Repr. 1A-1B	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
R62		H361f Repr. Cat. 3; R62	Sospettato di nuocere alla fertilità
R63		H361d Repr. Cat. 3; R63	Sospettato di nuocere al feto
R64		H362 R64	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
R68		H341 Muta. Cat. 3; R68	Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>

Tabella B:

Fraasi di rischio – R – di cui al D.Lgs. n. 65/2003 e corrispondenti indicazioni di pericolo – H – di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 che comportano l'esclusione di impiego dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, se presenti in etichetta, ai sensi del paragrafo A.5.6 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari La Tabella B fa riferimento all'Allegato VII – Tabella di conversione – Tabella 1.1 del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD		Classificazione secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP	
R20		H332 Xn; R20	Nocivo se inalato
		H371 Xn; R68/20	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
R21		H312 Xn; R21	Nocivo per contatto con la pelle
R22		H302 Xn; R22	Nocivo se ingerito
R23		H330 T; R23	Letale se inalato
		H331 T; R23	Tossico se inalato
		H370 T; R39/23	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
R24		H311 T; R24	Tossico per contatto con la pelle
R25		H301 T; R25	Tossico se ingerito
R26		H330 T+; R26	Letale se inalato
R27		H310 T+; R27	Letale per contatto con la pelle
R28		H300 T+; R28	Letale se ingerito
R36		H319 Xi; R36	Provoca grave irritazione oculare
R37		H335 Xi; R37	Può irritare le vie respiratorie
R38		H315 Xi; R38	Provoca irritazione cutanea
R40		H351 Carc. Cat. 3; R40	Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
R41		H318 Xi; R41	Provoca gravi lesioni oculari

R42		H334 R42	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
R43		H317 R43	Può provocare una reazione allergica cutanea
R48		H372 T; R48/23 T; R48/24 T; R48/25	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
		H373 Xn; R48/20 Xn; R48/21 Xn; R48/22	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>
R60		H360F Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 2; R60	Può nuocere alla fertilità
R61		H360D Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 2; R61	Può nuocere al feto
R60-61		H360FD Repr. 1A-1B	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
R62		H361f Repr. Cat. 3; R62	Sospettato di nuocere alla fertilità
R63		H361d Repr. Cat. 3; R63	Sospettato di nuocere al feto
R64		H362 R64	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
R68		H341 Muta. Cat. 3; R68	Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>



